

**GOLF MARE DI ROMA S.S.D. A R.L.**

**VIA ENNA 30 ARDEA**

**CODICE DI CONDOTTA SAFEGUARDING**

Il presente documento, di seguito indicato per brevità con l'acronimo CCS, è stato redatto dal Presidente pro-tempore della Società GOLF MARE DI ROMA S.S.D. A R. L., nel prosieguo indicata con l'acronimo SSD, in ottemperanza a quanto disposto dal comma 2 dell'art. 16 del D. Lgs. n° 39 del 28 Febbraio 2021 e seguendo le linee guida emesse dalla FEDERAZIONE ITALIANA GOLF in materia di Safeguarding.

**Art. 1 Premessa** Nel presente documento sono indicati i modelli comportamentali da adottare al fine di prevenire, contrastare, reprimere e sanzionare ogni forma di molestia, abuso, violenza di genere, discriminazione posta in essere per motivi che attengano all'etnia, alla religione professata, a convinzioni personali, a disabilità, età, orientamento sessuale, lingua, opinioni politiche, censo, condizioni fisiche, intellettive, relazionali, abilità sportiva nei confronti di tesserati della SSD o di soggetti che si trovino all'interno della struttura gestita dalla SSD, con particolare attenzione se minori di età.

**Art. 2 Soggetti tenuti all'osservanza di quanto disposto nel presente Codice**

I soggetti (Destinatari) tenuti al rispetto delle disposizioni contenute nel presente CCS sono:

- 2.1 I tesserati della SSD e, nel caso di minorenni, coloro che esercitano su loro la potestà genitoriale
- 2.2 Tutti coloro che hanno rapporti di lavoro retribuito o di volontariato con la SSD
- 2.3 Tutti coloro che anche saltuariamente ed a qualsiasi titolo abbiano rapporti con la SSD o svolgano attività nelle aree ove la SSD esercita le funzioni di gestione e controllo.

**Art. 3 Scopo del documento**

3.1 Tutela dei diritti dei Tesserati; tutti i tesserati hanno il diritto fondamentale di essere trattati con rispetto e dignità, di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva. Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei tesserati costituisce un valore prevalente rispetto al risultato sportivo e pertanto tutti i tesserati hanno il diritto a svolgere l'attività sportiva in un ambiente consono e degno, nonché rispettoso dei diritti della personalità e della salute.

3.2 Creazione di un ambiente sano, sicuro e quindi piacevole; tutti i Destinatari del Codice per la Safeguarding sono responsabili della creazione di un ambiente sano, sicuro oltre che inclusivo tale da garantire la dignità, l'uguaglianza, l'equità e il rispetto dei diritti di tutti i tesserati, con un'attenzione particolare ai minorenni. La SSD riconosce che la diversità

costituisce un valore aggiunto e pertanto tutela le varie positive aspirazioni, potenzialità, capacità e specificità di ciascun tesserato, impegnandosi altresì a rimuovere per quanto possibile ogni impedimento che possa limitare il pieno e soddisfacente esercizio dell'attività sportiva.

3.3 **Informazione, formazione e sensibilizzazione:** la SSD ritiene indispensabile che tutti i Destinatari siano sufficientemente edotti circa il contenuto del presente CCS e le condotte rilevanti ed i principi inderogabili oggetto degli articoli 4 e 5 del MOCSAS, ed esorta pertanto a prenderne buona nota, ricordando che ogni Destinatario, così come definito dall'Art. 2 del MOCSAS, ne è ipso facto messo a conoscenza allorché entra in rapporto con la SSD e pertanto non potrebbe addurne l'ignoranza a sua eventuale scusante.

#### **Art. 4 Sanzioni**

La SSD considera il Codice di Condotta per la Safeguarding un documento essenziale al quale ogni Destinatario deve ispirare il proprio comportamento, in modo coerente con il ruolo rivestito nell'ambito del rapporto con la Società e con il livello delle eventuali responsabilità personali esercitate.

La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Codice di Condotta per la Safeguarding comporterà l'irrogazione delle sanzioni previste nel MOCSAS, oltre alle eventuali sanzioni previste dalla FIG o dalle norme di Legge.

#### **Art. 5 Procedure di selezione degli operatori sportivi**

5.1 La SSD opera in modo che il processo di selezione degli operatori sportivi destinati a svolgere la loro attività nell'ambito societario sia volto ad assicurare che gli stessi siano idonei sotto il profilo etico, oltre che sportivo, a operare nell'ambito delle attività giovanili, a contatto anche con i tesserati/e minorenni.

5.2 La suddetta idoneità deve essere verificata anche tramite eventuali controlli in corso di rapporto, se ritenuto opportuno o necessario.

5.3 La selezione avviene mediante la valutazione critica ed oggettiva, nel grado massimo possibile, delle capacità professionali e delle qualità etiche del candidato, in maniera tale che sia ragionevolmente possibile instaurare un rapporto di fiducia con lo stesso/a, pur sempre con la cautela rappresentata dagli eventuali opportuni controlli di cui al comma 5.2.

5.4 Quando la SSD instaura un rapporto di lavoro con un collaboratore - a prescindere dalla forma - deve preliminarmente verificare l'assenza di condanne e/o procedimenti penali in corso, a carico dello stesso, acquisendo da lui apposita autodichiarazione. Il collaboratore non deve iniziare a svolgere le proprie mansioni prima che siano state condotte a termine tutte le verifiche necessarie e acquisita tutta la documentazione sopra indicata. La stessa documentazione deve essere acquisita e conservata agli atti rispettando la normativa sul trattamento dei dati personali.

5.5 La procedura di selezione potrà prevedere, a giudizio del RS, l'acquisizione di ulteriore documentazione relativa al collaboratore.

5.6 In tutti i casi nei quali le mansioni del Collaboratore/Collaboratrice prevedano contatti continuativi con minorenni, la SSD dovrà acquisire copia del Certificato Giudiziario e dei Carichi Pendenti del soggetto da selezionare.

#### **Art. 6 Pubblicità**

6.1 Il CCS è reso noto agli interessati mediante affissione presso la Sede Sociale e pubblicazione sul sito internet della SSD.

6.2 Due copie cartacee del CCS sono consegnate a ciascun Collaboratore Destinatario all'atto dell'instaurazione del rapporto con la SSD. Una copia del CCS dovrà essere sottoscritta dal Destinatario, con esplicita accettazione, ed archiviata a cura della SSD.

**Art. 7 Riservatezza.** La SSD ha l'obbligo di conservare e gestire con la dovuta discrezione le informazioni sensibili ricevute e garantisce che tutti i suddetti dati personali siano trattati nel rispetto del GDPR

**Art. 8. Norma finale:** il presente documento, approvato dal CdA della SSD nella seduta del 31 Marzo 2026, entra in vigore dal primo giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito della Società.

GOLF MARE DI ROMA S.S.D. A R.L.

Il Presidente

Dott. Ing. Alessandro Cola